

Non ci sono più alibi: il destino dell'Europa non dipende dal Regno Unito

Per fare campagna nel referendum del prossimo 23 giugno a favore della permanenza del suo Paese in Europa, il Primo Ministro britannico Cameron voleva un riconoscimento formale dello *status* speciale del Regno Unito nell'Unione europea. L'ha ottenuto.

Il 19 febbraio il Primo Ministro britannico e gli altri Capi di Stato e di governo hanno infatti siglato un accordo con il quale, riconoscendo formalmente al Regno Unito lo *status* speciale che ha già ora in seno all'Unione europea, si conferma l'autoesclusione di questo Paese da qualsiasi ulteriore possibile approfondimento e rafforzamento dell'unione nell'ambito dell'Eurozona. È questo il significato politico della decisione del Consiglio europeo, che va ben al di là degli strumenti tecnici d'applicazione dell'accordo che dovranno essere approntati nel caso in cui i cittadini britannici votino a favore della permanenza del Regno Unito nell'Unione europea; e indipendentemente dall'esito del referendum britannico del 23 giugno, tutt'altro che scontato al momento attuale, nonostante Cameron, forte delle concessioni che ritiene di aver ottenuto, abbia dichiarato che farà campagna contro la Brexit.

L'*incipit* del documento approvato dal Consiglio europeo, elencando tutte le deroghe di cui già gode il Regno Unito, conferma la non volontà di questo paese, ribadita e consolidata nel tempo, e giunta ad un punto di non ritorno una volta emersa la necessità di approfondire l'Unione economica e monetaria a seguito delle ripetute crisi, di partecipare a pieno titolo all'elaborazione ed attuazione di tutte le politiche dell'Unione. Vale la pena ricordare quali sono queste deroghe, riportate nel documento del Consiglio:

"... conformemente ai trattati, il Regno Unito ha il diritto di:

– non adottare l'euro e, pertanto, mantenere la lira sterlina come moneta (protocollo n. 15),

– non partecipare all'acquis di Schengen (protocollo n. 19),

– esercitare controlli sulle persone alle frontiere e, pertanto, non partecipare allo spazio Schengen per quanto concerne le frontiere interne ed esterne (protocollo n. 20),

– scegliere se partecipare o meno a misure relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (protocollo n. 21),

– cessare l'applicazione, a partire dal 1° dicembre 2014, della grande maggioranza di atti e disposizioni dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, pur scegliendo di continuare a partecipare a 35 di essi (articolo 10, paragrafi 4 e 5, del protocollo n. 36)".

Da qui deriva la banale constatazione nel documento, più che concessione, che

"il Regno Unito, alla luce della sua particolare situazione conformemente ai trattati, non è vincolato a prendere parte a un'ulteriore integrazione politica nell'Unione europea. Gli aspetti di merito di quanto precede saranno integrati nei trattati in occasione della loro prossima revisione conformemente alle pertinenti disposizioni dei trattati e alle rispettive norme costituzionali degli Stati membri, in modo da rendere chiaro che i riferimenti a una unione sempre più stretta non si applicano al Regno Unito....

Le competenze attribuite dagli Stati membri all'Unione possono essere modificate,

che sia per aumentarle o per ridurle, solo attraverso una revisione dei trattati con l'accordo di tutti gli Stati membri. I trattati contengono già disposizioni specifiche secondo le quali alcuni Stati membri hanno il diritto di non partecipare o sono esentati dall'applicazione di talune disposizioni del diritto dell'Unione. I riferimenti a un'unione sempre più stretta fra i popoli sono pertanto compatibili con i diversi percorsi di integrazione a disposizione dei diversi Stati membri e non obbligano tutti gli Stati membri a puntare a una destinazione comune.

I trattati consentono un'evoluzione verso un più profondo livello di integrazione tra gli Stati membri che condividono una tale visione del loro futuro comune, senza che ciò valga per altri Stati membri”.

Per quanto riguarda la *governance* economica, al Regno Unito non poteva essere, come non è stato, concesso nessun potere di veto, come spiega il documento:

"Al fine di conseguire l'obiettivo dei trattati di istituire un'Unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro, è necessario un ulteriore approfondimento. Le misure che hanno come scopo l'ulteriore approfondimento dell'Unione economica e monetaria avranno carattere facoltativo per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro e saranno aperte alla loro partecipazione laddove ciò risulti possibile. Ciò non pregiudica il fatto che i trattati prevedono l'impegno da parte degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, diversi da quelli che non hanno l'obbligo di adottare l'euro o usufruiscono di un'esenzione, a compiere progressi tesi a soddisfare le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

È riconosciuto che gli Stati membri che non partecipano all'ulteriore approfondimento dell'Unione economica e monetaria non ostacoleranno, bensì agevoleranno, tale ulteriore approfondimento, mentre detto processo, viceversa, rispetterà i diritti e le competenze degli Stati membri non partecipanti. Le istituzioni dell'Unione, insieme agli Stati membri, faciliteranno la coesistenza di prospettive diverse all'interno del quadro istituzionale unico, assicurando coerenza, l'efficace funzionamento dei meccanismi dell'Unione e l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati, nonché la parità di condizioni e l'integrità del mercato interno”.

Resta certamente aperto il capitolo della regolamentazione bancaria unica nel mercato interno, che Cameron avrebbe voluto sottrarre al controllo europeo. A questo proposito, dopo aver ribadito che

*"il codice unico deve essere applicato da tutti gli enti creditizi e dagli altri istituti finanziari, al fine di assicurare parità di trattamento nel mercato interno”, semplicemente si concede che "potranno rendersi necessarie disposizioni specifiche all'interno del codice unico europeo e di altri strumenti pertinenti, preservando la parità di condizioni e contribuendo alla stabilità finanziaria”. In ogni caso, qualora dovessero essere prese decisioni in merito alla *governance* economica, "se in relazione agli atti legislativi a cui si applica la sezione A della decisione dei capi di Stato o di governo la cui adozione è soggetta al voto di tutti i membri del Consiglio, almeno un membro del Consiglio che non partecipa all'unione bancaria manifesta l'intenzione motivata di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute (sic!) la questione. Lo Stato membro interessato motiva la propria opposizione specificando in che modo il progetto di atto non rispetti i principi formulati nella sezione A di detta decisione”.*

Sull'aumento della competitività del mercato interno, un altro dei temi posti dalla Gran Bretagna, vengono semplicemente ribaditi i soliti buoni propositi e principi generali:

"le competenti istituzioni dell'UE e gli Stati membri faranno tutto il possibile per attuare pienamente e rafforzare il mercato interno, nonché adattarlo per stare al passo con il contesto in evoluzione. Allo stesso tempo, le competenti istituzioni dell'UE e gli Stati membri adotteranno misure concrete per legiferare meglio, un fattore essenziale per realizzare i summenzionati obiettivi".

Anche per quanto riguarda lo spinoso tema delle eccezioni sollevate dalla Gran Bretagna sulla libertà di movimento e la concessione di benefici sociali agli immigrati, in definitiva non si fa che riprendere quanto è già contenuto nei Trattati esistenti, rinviando ad un secondo momento la definizione di ulteriori strumenti applicativi:

"La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è una parte integrante del mercato interno che comporta, tra l'altro, il diritto dei lavoratori degli Stati membri di accettare offerte di lavoro ovunque nell'Unione. I livelli diversi di retribuzione esistenti negli Stati membri rendono alcune offerte di lavoro più attraenti di altre, con conseguenti spostamenti quale effetto diretto della libertà del mercato. Tuttavia, i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, che la normativa dell'Unione coordina ma non armonizza, sono strutturati in maniera diversa e questo può di per sé attrarre lavoratori verso taluni Stati membri. È legittimo tenerne conto e prevedere, a livello sia di Unione che nazionale e senza creare direttamente o indirettamente discriminazioni ingiustificate, misure volte a limitare flussi di lavoratori di ampiezza tale da produrre effetti negativi sia per gli Stati membri di origine che per quelli di destinazione.

Si è preso debitamente atto delle preoccupazioni espresse dal Regno Unito al riguardo, in vista di ulteriori sviluppi della legislazione dell'Unione e del pertinente diritto nazionale".

Da tutto questo emerge che, dopo l'ennesimo vertice costellato di colpi di teatro, minacce di veti incrociati, drammatizzazioni ad arte, la vera questione che resta sul tappeto è l'urgenza di completare l'integrazione dell'Eurozona con l'unione politica. Questo implica portare a termine la costruzione dell'unione bancaria, realizzare l'unione fiscale ed economica, creare un Tesoro europeo con un ministro responsabile, risolvere il problema del controllo democratico a livello europeo, avendo accettato di trasferire poteri, risorse e sovranità alle istituzioni europee. Del resto, *ob torto collo*, questo è ormai anche l'interesse di Londra, che proprio in questa prospettiva ha concepito e perseguito un accordo con i partner europei, volendo porre le basi per definire e istituzionalizzare i rapporti fra i Paesi «in» e i Paesi «out».

A questo punto i Paesi che hanno deciso di adottare l'euro non hanno più alibi: spetta a loro realizzare l'unione o disfare l'Europa.

20 febbraio 2016